

TRIBUNALE DI IVREA

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO
DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO**

II TRIBUNALE DI IVREA
in persona del Presidente

II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO in
persona del Presidente p.t. Dott. Luca ASVISIO

II DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO in persona
del Direttore dott.ssa Francesca CULASSO

PREMESSO

- che la Legge professionale (art. 12 del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine il compito di provvedere alla custodia dell'Albo Professionale, del Registro dei Tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei Tirocinanti nei Modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sezione A — Dottori Commercialisti;
- che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino hanno in essere convenzione finalizzata allo svolgimento del tirocinio professionale in convenzione;
- che ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 38²/1980 le Università possono stipulare *"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"* e, *"convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento"*;
- che il D.M. 509/1999, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti,

ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/1998;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli Uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione circa la collaborazione istituzionale della Magistratura in questo settore;

- che deve essere dato risalto alla necessità che l'attività svolta presso gli Uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Tirocinanti Dottori Commercialisti;

- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino ed il Tribunale di Ivrea hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare ed accogliere i Tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli Uffici giudiziari;

- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di formazione ed orientamento al fine di migliorare la conoscenza professionale.

VISTO

- il D.Lgs. n. 139/2005;
- il D.M n. 143/2009;
- la Convenzione Quadro tra CNDCEC, Ministero della Giustizia e MIUR attualmente in vigore,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Tirocinante Dottore Commercialista (di seguito anche il Tirocinante) può essere ammesso ad espletare un percorso di formazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici prestando la propria attività presso l'area Civile - Fallimenti del Tribunale di Ivrea. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino si impegna a dare adeguata pubblicità agli iscritti alla predetta convenzione.

ART. 2

Il Tirocinante Dottore Commercialista, iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, che intendesse svolgere un periodo di formazione presso il Tribunale di Ivrea, in orario non coincidente con quello del praticantato, deve farne richiesta alla Segreteria dell'Ordine, utilizzando il fac-simile di istanza allegato alla presente (sub Allegato "A").

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, d'intesa con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, forma un elenco degli interessati e lo trasmette, con periodicità trimestrale, al Presidente del Tribunale di Ivrea

Non sono ammessi alla formazione i Tirocinanti che abbiano parenti e affini fino al secondo grado che svolgano le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso il Tribunale di Ivrea ovvero che svolgano il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari o un suo parente e affine fino al secondo grado svolga le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso il Tribunale di Ivrea.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale colloca ciascun Tirocinante nell'ambito degli Uffici giudiziari che abbiano espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

Il numero di Tirocinanti che svolge contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici giudiziari è stabilito ed aggiornato dal Presidente secondo le esigenze degli Uffici della sezione.

ART. 5

L'attività formativa del Tirocinante è determinata secondo modalità e termini previsti nel progetto formativo, a cura del Magistrato affidatario (sub Allegato "B"), che provvede altresì a dare comunicazione dell'inizio e delle modalità di svolgimento del progetto medesimo al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. Tale progetto comprende, tra l'altro, il percorso e le modalità di svolgimento dell'attività

formativa, l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del Tirocinante presso l'Ufficio giudiziario, nonché l'indicazione del Magistrato affidatario.

ART. 6

Il Tirocinante altresì studente presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino gode di copertura assicurativa, stipulata dall'Università medesima, contro gli infortuni che dovesse subire nonché per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone/o cose), durante il periodo formativo.

Il Tirocinante che sia privo di copertura assicurativa, è tenuto a stipulare, a proprie spese, un'assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile, dandone comunicazione al Magistrato affidatario.

ART. 7

Durante lo svolgimento dell'attività formativa, il Tirocinante è tenuto a:

- assicurare la propria presenza in Tribunale per almeno quattro giorni alla settimana, escluso il sabato, e per almeno quattro ore al giorno, nelle ore antimeridiane, secondo le modalità concordate con il Magistrato affidatario;
- svolgere, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività previste nel progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare ed assicurare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, salvo motivata istanza di deroga, valutata dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 8

L'attività formativa può essere interrotta in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale o del Magistrato affidatario, per esigenze dell'Ufficio giudiziario, ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, per motivi inerenti l'Ordinamento Professionale e la normativa regolamentare del tirocinio.

ART. 9

L'attività svolta dal Tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per il Tribunale, né per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, né per l'Università degli Studi di Torino.

ART. 10

La presente Convenzione ha durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per scritto, a scadenza.

Sono approvati gli allegati e l'Appendice

Ivrea il 18.6.2019

Il Presidente del Tribunale di Ivrea

Il Presidente ODCEC , dott. Luca Asvisio

Direttore del Dipartimento di
Management dell'Università degli Studi di Torino , dott.ssa dott.ssa Francesca CULASSO

| | |

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO

Ad integrazione della suddetta convenzione, sottoscritta in data 18 giugno 2019 tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, in conformità a quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale 8 novembre 2016 *"Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione"*, si stabilisce inoltre quanto segue:

- i Tirocinanti ammessi alla formazione dovranno essere in possesso delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- ai suddetti Tirocinanti sarà richiesto l'impegno scritto a garanzia della riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relativamente all'utilizzo di sistemi e/o apparecchiature informatiche, anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti, è previsto in ogni caso che:

- il modulo organizzativo individuato dal Tribunale di Ivrea garantirà, comunque, il corretto utilizzo dei registri informatici di cancelleria, con particolare riferimento all'inserimento dei dati da essi richiesti;
non sarà consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da applicativi autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- non sarà utilizzato alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A. anche se realizzato da personale dell'amministrazione;
- non sarà consentita la connessione alla rete-Giustizia di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non previ "nulla-osta" del C.I.S.I.A. competente e fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso, nonché assunzione (da parte del fornitore) di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
nell'ambito della presente convenzione non è contemplata (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'Amministrazione) la connessione fisica tra la rete unificata Giustizia ed altre reti;
- il trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi, dovrà essere espressamente autorizzazione del Presidente del Tribunale di Ivrea;

— saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti; sarà garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto delle norme in materia di privacy..

Letto confermato e sottoscritto.

Ivrea